



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 IN DATA 30/04/2016

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Presidente	Sì
2. TAGLIATORE Stefania - Vice Sindaco	Sì
3. DARDO Lucrezia - Assessore	No
4. BERTOLA Ugo - Consigliere	Sì
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Sì
6. MARCHESE Paolo - Consigliere	Sì
7. ROATTINO Alberto - Consigliere	Sì
8. TAGLIATORE Lorenzo - Consigliere	Giust.
9. TOMATIS Luca - Consigliere	Sì
10. VOLUME Franca - Consigliere	Sì
Totali Presenti:	8
Totali Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. Alberto Perotti. Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

Alle ore 8.37, durante la trattazione del punto posto al numero 2 dell'ordine del giorno, entra l'Assessore Lucrezia Dardo.
Il numero dei presenti passa quindi a 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale che quelli attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2016;

DATO ATTO che la Legge di stabilità 2016 in data 28/12/2015 n. 208 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 30/12/2015 supplemento ordinario n. 70, al Comma 26 stabilisce che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"omissis "La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"omissis*

VISTO inoltre che la sopra citata Legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU stabilisce quanto segue:

- art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria"
 - a) Al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«,ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».*
 - b) Al comma 3 (riduzione base imponibile del 50% prima della lettera a) è inserita la seguente:
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
 - c) Al comma 13-bis, le parole: *«21 ottobre»* sono sostituite dalle seguenti: *«termine perentorio del 14 ottobre»*.
- Il comma 15-bis dell'art. 19 è sostituito dal seguente: *«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».*

DATO ATTO che il Comune di Torre Mondovì è classificato totalmente montano e quindi tutti i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria per Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 (GU n. 19 del 24/01/2015);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che la situazione rimane invariata rispetto al precedente anno;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come in calce riportati;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, riportante il seguente esito:

presenti e votanti n. 9

favorevoli n. 9 - contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) determinate per l'anno 2015, secondo il prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,86%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI

- 3) Di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo).
- 4) Di dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche agli immobili equiparati all'abitazione principale di seguito elencati:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- 5) Di dare atto che per quanto riguarda le aree fabbricabili i valori medi di stima di tali aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale, sono determinati in € 10,00 al mq.;
- 6) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2014, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- 7) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 8) Di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, dando atto che il mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'Ente.

Con successiva votazione palese, all'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Igs 18/08/2000 n. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Gianrenzo TARAVELLO

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Alberto PEROTTI

Torre Mondovì, lì 30/04/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA (ART. 147/BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: FAVOREVOLE

Torre Mondovì, lì 30/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Alberto Perotti

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to : TARAVELLO Gianrenzo

IL CONSIGLIERE
F.to: D'AMATO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Alberto Perotti

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Torre Mondovì,
06 MAG. 2016

Il Segretario Comunale
F.toDr. Alberto Perotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.

, li 06 MAG. 2016

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Alberto Perotti

Copia conforme all'originale.

Torre Mondovì, 06 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Perotti